

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 ottobre 2001.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, Iannuccilli, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Minniti, Moroni, Mussi, Pacini, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Cé, Cicu, Colucci, Cristaldi, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Kessler, Iannuccilli, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Minniti, Moroni, Mussi, Pacini, Pistelli, Possa, Ricciotti, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Stefani, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VIOLANTE ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale

per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998 » (1721);

VIOLANTE ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000 » (1722);

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (1723);

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 » (1724);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI e KESSLER: « Modifiche alla Costituzione in materia di Senato federale, riduzione del numero dei deputati e composizione della Corte costituzionale » (1725);

PISICCHIO: « Nuove norme in materia di accesso alla professione notarile » (1726);

GAZZARA: « Modifica all'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di limite all'esercizio della professione di avvocato da parte del giudice di pace » (1727);

BIONDI: « Modifica all'articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in materia di soggetti ammessi ai mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e ittici » (1728);

BIONDI: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia

di informazione ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (1729);

BIONDI: « Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazione fiscale in favore degli attori professionisti » (1730);

ANTONIO BARBIERI: « Modifica all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanza tra sedi farmaceutiche » (1731);

MESSA: « Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti solidi dei corsi d'acqua e dei litorali » (1732);

MESSA ed altri: « Modifiche all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di morosità del conduttore nei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione » (1733).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 ottobre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 610. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive » (*approvato dal Senato*) (1720).

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato BURANI PROCACCINI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BURANI PROCACCINI: « Nuove norme in materia di formazione dei medici specialisti » (166).

Il deputato CENTO ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CENTO: « Norme sui sondaggi di opinione ed elettorali » (889).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: « Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per Cassazione in ricorso in appello » (1636) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

CENTO: « Istituzione in Roma del Museo centrale della Resistenza e della Guerra di liberazione » (449) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUTTI ed altri: « Interventi in favore dell'impiantistica sportiva » (1443) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUSETTI ed altri: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (1419) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, X, XI e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CENTO: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (455) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):

PERETTI: « Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane » (1150) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettere in data 27 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto ed il 15 settembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni del ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna relativa all'anno 2001 (doc. XCV n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere del 4 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389,

copia dei decreti ministeriali nn. 72503, 75108 e 83668 che apportano variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutte trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 76425, 76427, 78055, 83162, 83276, 84753;

nn. 57021, 81256 — *alla IV Commissione (Difesa);*

n. 75880 — *alla VII Commissione (Cultura);*

nn. 65424, 69621, 82027 — *alla IX Commissione (Trasporti);*

n. 68054 — *alla XI Commissione (Lavoro).*

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 9 agosto 2001 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

un decreto del 27 settembre 2001 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

un decreto del 22 agosto 2001 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

un decreto del 18 maggio 2001 del ministro della sanità — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con

lettera in data 3 ottobre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 6 e 13 settembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 373 — PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (APPROVATO DAL SENATO) (1456)

(A.C. 1456 — sezione 1)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

*(Disposizioni concernenti l'addizionale
comunale all'IRPEF).*

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

*(Disposizioni concernenti l'addizionale
comunale all'IRPEF).*

Sopprimerlo.

11. 1. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

ART. 11-bis. — *(Modifiche alle aliquote IRAP stabilite per le banche, le assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).* —
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento. »

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché nel comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11-ter. — (*Clausola di contenimento della perdita di gettito*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che preveda le modalità di recupero del gettito erariale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero a tassazione del minor carico impositivo derivante dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in via ordinaria e l'ammontare, maggiorato del 20 per cento, dei tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del medesimo decreto;

b) applicazione della predetta disciplina per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi successivi.

11. 01. Pistone.

(A.C. 1456 — sezione 2)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE AP-
PROVATO DAL SENATO

CAPO V

RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

ART. 12.

(*Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili*).

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Pre-

sidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle procedure di trasferi-

mento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **12. 4.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scania, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini,

Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12. — 1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

ART. 12-*bis*. — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 12. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

ART. 12-*ter*. — 1. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

2. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

3. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

ART. 12-*quater*. — 1. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

ART. 12-*quinquies*. — 1. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 12-*bis* direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 12-*bis*. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

ART. 12-*septies*. — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione

dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

ART. 12-*octies*. — 1. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

ART. 12-*novies*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

12. 7. Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: concorsi a premi con le seguenti: concorsi pronostici.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: concorsi a premi con le seguenti: concorsi pronostici.

12. 3. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riformare l'Azienda dei monopoli di Stato, mutandone nome e finalità, creando un'Azienda nuova in grado di realizzare gli scopi della lettera precedente, da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

12. 8. Grandi, Tolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) riorganizzare le strutture esistenti interessate dal presente articolo, anche utilizzando altro personale e processi formativi adeguati al fine di realizzare una

struttura a forte specializzazione, in grado di programmare e gestire il settore giochi e lotterie in termini complessivi e di garantire, attraverso un'apposita struttura di controllo nel territorio, il rispetto delle leggi e delle convenzioni e i diritti dei cittadini.

12. 9. Grandi, Tolotti.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

* **12. 5.** Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 4.

12. 6. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

(A.C. 1456 - sezione 3)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

ART. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni).*

1. L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*(Soppressione dell'imposta
sulle successioni e donazioni).*

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

13. 2. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **13. 7.** Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*). —

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

13. 3. Pennacchi, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi,

Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Rossi Nicola, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Le imposte ipotecarie e catastali e di registro non si applicano per i beni oggetto di successione o donazione il cui valore non superi i 350 milioni di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo l'accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e seguenti.

13. 6. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Michele Ventura.

(A.C. 1456 — sezione 4)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta).

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti

in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, com-ma 2.

2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Esenzioni e riduzioni di imposta).

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimerlo.

* **14. 3.** Pistone.

Sopprimere il comma 2.

14. 2. Giordano, Russo Spina.

(A.C. 1456 - sezione 5)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione).*

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*(Disposizioni di attuazione
e di semplificazione).*

Sopprimerlo.

15. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

15. 2. Giordano, Russo Spena.

(A.C. 1456 – sezione 6)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 16.

(Disposizioni antielusive).

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Disposizioni antielusive).

Sopprimerlo.

16. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinquanta anni.

16. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con diritto allo scomputo dell'imposta fino alla fine del comma.

16. 5. Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una somma corrispondente all'imposta sostitutiva di cui al precedente periodo è versata altresì dal soggetto originariamente trasferente, per donazione o per altra liberalità tra vivi, i valori mobiliari di cui trattasi al beneficiario stesso, di cui al presente comma.

16. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole: o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda.

16. 4. Giordano, Russo Spena.

(A.C. 1456 – sezione 7)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per

causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo tali norme quali principi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme recate dal presente capo.

4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).

Sopprimerlo.

17. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: e alle donazioni fatte.

17. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

17. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 93 per cento.

17. 4. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

17. 5. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — *(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome).* — 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

17. 03. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

17. 01. Cardinale, Lumia, Enzo Bianco, Finocchiaro, Burtone.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART.17-bis. — *(Attività di valutazione dei risultati in materia di incentivi per l'emer-*

sione dell'economia sommersa e di incentivi per gli investimenti e lo sviluppo). — 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità dei Capi I e II della presente legge e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di incentivi per l'emersione dell'economia sommersa e di incentivi per gli investimenti e lo sviluppo, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, delle diverse disposizioni e dei diversi provvedimenti in materia di incentivi per l'emersione dell'economia sommersa e di incentivi per gli investimenti e lo sviluppo, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente dei lavoratori regolarizzati, dei redditi d'impresa emersi, delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione delle disposizioni e dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre, fornire sempre in forma articolata elementi di monitoraggio rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi ai singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero delle attività produttive un'ap-

posita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero delle attività produttive ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.

17. 02. Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scania, Pistone, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Lion.

(A.C. 1456 - sezione 8)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA
ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente